



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO STAMPA N. 81 DEL 20 dicembre 2000

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice e dall'avv. Renato Pigliasco, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Paolo Pronzato, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 20 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

A) **RECLAMI**

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **BALLERI** (gara Lecce-Juventus del 17/12/00 – C.U. n. 235 del 18/12/00).

Respinto.

Reclamo della Soc. TERNANA avverso l'ammenda di L. 50.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Ternana del 3/12/00 – C.U. n. 194 del 4/12/00).

Respinto.

Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica a tutto il 20 gennaio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Roberto **RIZZO** (gara Campionato Primavera Lecce-Reggina del 9/12/00 – C.U. n. 224 del 12/12/00).

Accolto - squalifica ridotta al 31.12.2000.

Reclamo del sig. Diego GIANNATTASIO, allenatore della Soc. ANCONA avverso la squalifica a tutto il 30 gennaio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Ancona-Piacenza del 9/12/00 – C.U. n. 224 del 12/12/00).

Accolto riduzione della squalifica a tutto il 10 gennaio 2001.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. BOLOGNA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lazio-Bologna del 4/11/00).

Ammenda di L. 15.000.000 alla Società Bologna.

Soc. MILAN: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Milan-Juventus del 21/10/00).

Ammenda di L. 5.000.000 alla Società Milan.

Ammenda di L. 10.000.000 alla Società Juventus.

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Internazionale-Roma dell'1/11/00).

Ammenda di L. 10.000.000 alla Soc. Internazionale.

Ammenda di L. 30.000.000 alla Società Roma.

Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Napoli-Vicenza del 5/11/00).

Ammenda di L. 50.000.000 alla Società Napoli.

Soc. REGGINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Reggina-Juventus del 5/11/00).

Ammenda di L. 15.000.000 alla Società Reggina.

sig. Giancarlo ANTOGNONI – Dirigente Soc. Fiorentina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. FIORENTINA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Reggina del 15/10/00).

Inibizione di mesi uno al sig. Giancarlo Antognoni.

Ammenda di L. 10.000.000 alla Società Fiorentina.